

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n. 131298

**CONTRATTO DI APPALTO**

**PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI INFORMATIVI E  
DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO VEZ, RETE BIBLIOTECHE  
TRIENNIO 2020-2022, NELL'AMBITO DEL PROGETTO VE3.3.1.c  
"LA CULTURA ITINERANTE AGENTE DI ATTIVAZIONE SOCIALE",  
PON METRO 2014-2020. CIG 79765243D6 - CUP  
F79D19000000007 - GARA 63/2019.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2019, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di dicembre, nella Sede Municipale del Polo Tecnico (Ex Carbonifera), in Mestre, Viale Ancona n. 63,

Davanti a me, Dott. Raffaele Pace, Vice Segretario Generale aggiunto del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Dott. Pier Luca Bertè omissis, Codice fiscale n.:

in qualità di Consigliere delegato munito dei poteri di firma della Società **SOCIOCULTURALE S.C.S.** come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito in data 12/12/2019, documento PV 02079350274 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia e Rovigo, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che agisce quale impresa Capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese: **SOCIOCULTURALE S.C.S. e SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE**, giusta atto di

raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato di rappresentanza in data 20/12/2019, Rep. n° 142848, del dott. Francesco Candiani, Notaio in Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

- Domicilio fiscale della Società **SOCIOCULTURALE S.C.S.**: Via Boldani n. 18 - 30034 - Mira (VE) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02079350274;

- Domicilio fiscale della Società **COOPERATIVA CULTURE**: Corso del Popolo, 40 - Mestre (VE) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.:03174750277.

b) Dott. Michele Casarin, omissis, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante".

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.  
Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Vice Segretario Generale aggiunto rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

#### **P R E M E S S O:**

che con determinazione dirigenziale n. 1624 del 23 luglio 2019, è sta-

to stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento dei servizi bibliotecari informativi e di supporto per il servizio Vez, rete biblioteche triennio 2020-2022 per l'importo complessivo a base d'asta di € 2.480.000,00, esente IVA ai sensi dell' art. 10, co. 22 del DPR 633/1972 sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), 60 e 142 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo stesso, della normativa ivi specificata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

che con determinazione dirigenziale della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle tradizioni n. 2690 del 04 dicembre 2019, rettificata con determinazione dirigenziale n. 2791 del 12 dicembre 2019, venivano:

- approvati i verbali n. 1 del 03/10/2019, n. 2 del 10/10/2019, n. 3 del 15/10/2019 e n. 4 del 16/10/2019;
- approvata l'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Socioculturale s.c.s. (capogruppo – mandataria) e Società Cooperativa Culture (mandante) per un importo di € 2.212.408,00 esente IVA ai sensi dell' art. 10, co. 22 del DPR 633/1972 , pari ad un ribasso del 10,79% sull'importo posto a base d'asta.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B) e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

#### **Articolo 2. Durata**

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto ha la durata di 36 mesi a decorrere dal 01/01/2020.
2. Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori trentasei mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del presente contratto.

#### **Articolo 3. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 2.213.255,91 (duemilioniduecentotredicimiladuecentocinquantacinque/91) esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 22 del DPR 633/1972, di cui:
  - € 2.212.408,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10, co. 22 del DPR 633/1972 quale offerta economica presentata in sede di gara;
  - € 847,91 (al netto di Iva) quali oneri per la sicurezza da interferenze.

#### **Articolo 4. Corrispettivo del servizio**

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previste dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. Più precisamente, verrà effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, sulla base delle ore effettivamente prestate, previa verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dalla Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi, sono i seguenti:

- Banca CREDEM - filiale di Treviso, IBAN: IT04Q0303202001010000002308, le persone autorizzate ad operare sullo stesso sono:

1. Paolo Dalla Bella, omissis;
2. Stefano Parolini, omissis;
3. Sabrina Muzzati, omissis.

#### **Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di mail PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sul c/corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con

modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata all'appaltatore. Alla contestazione dell'inadempienza l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

#### **Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previ-**

### **denza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

### **Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2019/50/2542091, emessa da Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. - Agenzia di Dolo (VE), per l'importo di € 95.524,13 ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

### **Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia**

1. Si prende atto che in relazione alla Società Cooperativa Culture non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l'informazione antimafia in data 11 dicembre 2019 – PR\_VEUTG\_Ingresso\_0075123\_20191023.



Per quanto riguarda la Società Socioculturale scs, in relazione alle informazioni antimafia richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con nota PR\_VEUTG\_Ingresso\_0075120\_20191023 si procede a stipulare il presente contratto anche in assenza delle informazioni antimafia in quanto i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 hanno presentato in data 18/12/2019 l'autocertificazione antimafia, attestante l'insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei diri-

genti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

### **Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. A tal fine l'appaltatore ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio, con le seguenti polizze:

- Socioculturale scs, polizza n° 2016/03/2258426 con scadenza 20 luglio 2020, rilasciata dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, per un massimale di € 10.000.000,00;

- Società Cooperative culture, con polizza numero 262872413 con scadenza 31 dicembre 2019, rilasciata da Generali Italia S.p.A., per un massimale RCT di € 15.000.000,00 e per un massimale RCO di € 6.000.000,00.

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui al punto precedente e a mantenerle efficaci e valide. In caso di mancato rinnovo delle polizze entro i termini di scadenza delle stesse, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

**Articolo 11. Subappalto**

1. L'appaltatore non ha indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara, di voler subappaltare parte del servizio.

**Articolo 12. Divieto di cessione del contratto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

**Articolo 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.  
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.  
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.  
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 14. Domicilio dell'appaltatore**

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Mira (VE), Via Boldani n. 18.

#### **Articolo 15. Foro Competente**

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

#### **Articolo 16. Trattamento dei dati personali.**

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso

regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet [www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it).

**Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 2690 del 04 dicembre 2019, e la determinazione di rettifica DD n. 2791 del 12 dicembre 2019, con allegati i verbali di gara;
- l'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato di rappresentanza Rep. 142848, del 20/12/2019 del dott. Francesco Candiani Notaio in Venezia;
- l'offerta tecnica;
- le dichiarazioni di cui all'art. 4 del presente contratto.

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

### **Articolo 18. Spese contrattuali**

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

E richiesto, io Vice Segretario Generale aggiunto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Consigliere delegato Pier Luca Bertè

Il Dirigente della Direzione

Sviluppo, Promozione della Città

e Tutela delle tradizioni Michele Casarin

Il Vice Segretario Generale aggiunto Raffaele Pace